

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.

Art. 6

(Modifica all'articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 166 della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 8, comma 108, della legge regionale 2/2006, è inserito il seguente:

<<2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISL, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).>>.

(1)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 4, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.